

Assicurazione Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Ed. Settembre 2020_ultima versione disponibile

Prodotto: "Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi è un'assicurazione che copre i rischi di in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari estendendo la copertura in caso di epidemie e malattie pandemiche, ad integrazione di una *polizza di primo rischio* di cui costituisce prosecuzione e con cui forma rischio comune.

Che cosa è assicurato?

Estensione Pandemie per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese mediche: le garanzie offrono, nei limiti del capitale e delle prestazioni previste dalla *polizza di primo rischio*, la copertura per epidemie e malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19.

Estensione Pandemie per la garanzia Annullamento Viaggio: ad integrazione della polizza di primo rischio sono coperti:

- malattia e infortunio dell'Assicurato di un compagno di viaggio, di un familiare non partecipante al viaggio, causata dalla diagnosi di una epidemia o malattia pandemica, come il Covid-19
- quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio

Interruzione del Viaggio: ad integrazione, ove non presente nella polizza di primo rischio, o in sostituzione, ove già presente, la garanzia prevede il rimborso del pro rata del viaggio non goduto a seguito di:

- infortunio o malattia, comprese epidemie e pandemie diagnosticate, dell'Assicurato o compagno di viaggio
- quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio
- trasporto dell'Assicurato
- rientro anticipato dell'Assicurato
- decesso dell'Assicurato

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella polizza di primo rischio e, per la garanzia Interruzione Viaggio, entro i limiti indicati nel DIP aggiuntivo e nelle condizioni di assicurazione della presente polizza.

Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza
- ✗ viaggi per i quali non sia stata indicata al momento dell'emissione la denominazione del Tour Operator che organizza il viaggio e che ha stipulato la *polizza di primo rischio* a favore dell'Assicurato

Ci sono limiti di copertura?

Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito globy.it (globy.allianz.it/pages/avvertenze).

DIP_Globy_Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi_ed. 092020 – pagina 1 di 2

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurate,
Elenco I





Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

L'Assicurato deve acquistare la polizza prima dell'inizio del viaggio.

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha validità dalle ore e dal giorno indicati in polizza e, comunque, per la durata massima assicurabile indicata nella polizza di primo rischio.



Come posso disdire la polizza?

Per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Ed. Settembre 2020_ultima versione disponibile

Prodotto: "Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it; PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 413.082.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.834.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 348.367.480e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 156.765.370. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 150,8% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 303,8%

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi è un'assicurazione che estende le coperture previste nella polizza di primo rischio ai casi di epidemie e malattie pandemiche diagnostiche in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, ad integrazione di una polizza di primo rischio di cui costituisce prosecuzione e con cui forma rischio comune.

ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

✓ Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le prestazioni di Assistenza in Viaggio anche qualora la richiesta derivi da una malattia determinata dalla **diagnosi di epidemie o malattie pandemiche, come il Covid-19.**

DIPA_Globy_Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi_Ed. 092020 - Pag. 1 di 6

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE	<p>AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le prestazioni di Assistenza in Viaggio anche qualora la richiesta derivi da una malattia determinata dalla diagnosi di epidemie o malattie pandemiche, come il Covid-19.
ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ad integrazione di quanto già previsto dalle condizioni assicurative della polizza di primo rischio relative alle cause di annullamento del viaggio che determinano il rimborso della penale applicata dal Tour Operator, vengono aggiunti i seguenti ulteriori motivi, di gravità tale da costringere l'Assicurato a cancellare il viaggio: <ul style="list-style-type: none"> • Malattia o infortunio dell'Assicurato o di un compagno di viaggio determinato dalla diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica come il COVID-19; • Malattia o infortunio di un familiare non partecipante al viaggio determinato dalla diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica come il COVID-19; • Quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio imposta dalle autorità sanitarie, prima della partenza del viaggio, per il sospetto che ci sia stata esposizione ad una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o un malattia pandemica come il COVID-19, così come definite dalla presente polizza). Sono escluse le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nel caso vi sia la necessità di interrompere il viaggio in seguito a: ✓ infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio; ✓ quarantena dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l'Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. E', invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie; ✓ trasporto dell'Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto; ✓ rientro anticipato dell'Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l'Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri; ✓ decesso dell'Assicurato durante il soggiorno, anche qualora il decesso sia la conseguenza di epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19; <p>Globy® rimborsa all'Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i titoli di viaggio, come biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno. In caso di decesso dell'Assicurato, Globy rimborsa il <i>pro rata</i> agli eredi legittimi e/o testamentari.</p> <p>Se per malattia o quarantena non fosse possibile all'Assicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Globy® rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100 al giorno con il massimo di € 1.500; ✓ le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000 per i viaggi all'estero e € 300 per i viaggi in Italia. <p>La garanzia opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ad integrazione di quanto indicato nelle condizioni di assicurazione della polizza di primo rischio, se la polizza di primo rischio non prevede la garanzia Interruzione del viaggio, oppure ✓ in sostituzione di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione della polizza di primo rischio, se la polizza di primo rischio già prevede la garanzia Interruzione del viaggio.

 Che cosa NON è assicurato?	
ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * vale quanto indicato nella polizza di primo rischio.
ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * vale quanto indicato nella polizza di primo rischio.
ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * non sono coperte le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * non sono coperte le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie; * dal pro rata sono esclusi i titoli di viaggio, come biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESTENSIONE PANDEMIE PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO – SPESE MEDICHE	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa del ricovero ospedaliero dell'Assicurato; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! interruzione volontaria della gravidanza; ! cure riabilitative, prestazioni fisioterapiche diverse da quelle eventualmente previste dalla Polizza a primo rischio; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espianti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; <p>Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: ! si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO	Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: <ul style="list-style-type: none"> ! cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione; ! fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio; ! paura di volare e/o paura di viaggiare.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO	! Si vedano le esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliate nel Contratto di Assicurazione.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	<p>Denuncia di sinistro Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità: via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24); via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it); via posta (all'indirizzo qui sotto indicato); I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:</p> <p style="margin-left: 40px;">AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy® Casella Postale 299 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p> <p>ESTENSIONE PANDEMIE PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE In caso di necessità l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto. In caso di rimborso l'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia/Tour Operator dove è stato prenotato, deve darne avviso entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento fornendo la documentazione richiesta.</p> <p>INTERRUZIONE DEL VIAGGIO L'Assicurato o chi per esso deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro, fornendo la documentazione richiesta.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'Assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	

 Quando e come devo pagare?	
PREMIO	Le seguenti informazioni sono del tutto analoghe a quanto riportato nel DIP riguardo al premio: il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.
RIMBORSO	Non è previsto il rimborso del premio da parte dell'impresa.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
DURATA	La copertura assicurativa decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza e, comunque, per la durata massima assicurabile indicata nella polizza di primo rischio.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
RIPIENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non è prevista la possibilità di recedere dal contratto.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Alle persone coperte dalla <i>Polizza di Primo Rischio</i> ovvero la polizza base stipulata dal Tour Operator a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 20% del premio assicurativo imponibile, ovvero al netto delle imposte di assicurazione.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	<p>I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia • E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com • Fax: +39 02 26 62 4008 • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abitolazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi”

Edizione Settembre 2020

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI	1
NORMATIVA COMUNE	1
1. Operatività	1
2. Decorrenza e durata	1
3. Validità territoriale	1
4. Persone assicurabili	1
5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie	1
6. Criteri e limiti di sottoscrizione	2
7. In caso di sinistro	2
8. Rinvio alle norme di legge	2
GARANZIE	2
1. Estensione Pandemie per le garanzie Assistenza in Viaggio - Spese Mediche	2
AVVERTENZA	2
1.1 Estensione Pandemie per la garanzia Assistenza in Viaggio	2
1.2 Estensione Pandemie per la garanzia Spese Mediche	2
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie)	2
1.4 Disposizioni e Limitazioni	3
2. Estensione Pandemie per la garanzia Annullamento Viaggio	3
2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie)	3
3. Interruzione del Viaggio	3
4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	3
4.1 Estensione Pandemie per le garanzie Assistenza in Viaggio - Spese Mediche	4
4.1.1 IN CASO DI NECESSITA'	4
4.1.2 IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO	4
4.2 Estensione Pandemie per la garanzia Annullamento Viaggio	4
4.3 Interruzione del Viaggio	4
RIFERIMENTI IMPORTANTI	4

Globy® Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Atto di terrorismo:	qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Epidemia:	una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo:	tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada.
Pandemia:	un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.

Polizza di Primo Rischio: la polizza emessa da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia stipulata da un Tour Operator a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.

Quarantena	confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, organizzato da un Tour Operator e risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta:

- è valida per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- è operativa ad integrazione di una *polizza di primo rischio* di cui costituisce prosecuzione e con cui forma rischio comune. Per questo, l'inefficacia per qualsiasi causa delle garanzie di "primo rischio" comporta la contemporanea inoperatività di *Globy® Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi*;
- è valida se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- è valida se il premio, determinato dai giorni di durata completa del viaggio e dalla destinazione, è stato pagato. In caso di viaggio che comprenda più tappe, il costo della polizza (premio) è determinato in base alla destinazione che prevede l'applicazione dei capitali maggiori. A tale scopo, non devono essere considerate quali tappe del viaggio le tratte di congiunzione;
- è valida nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove si è verificato l'evento ma, comunque, entro il capitale della destinazione per cui è stato pagato il premio. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione;
- è operativa esclusivamente se è stata indicata al momento dell'emissione la denominazione del Tour Operator che organizza il viaggio e che ha stipulato la *polizza di primo rischio* a favore dell'Assicurato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza e durata

La copertura assicurativa decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza e, comunque, per la durata massima assicurabile indicata nella polizza di primo rischio. Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza.

3. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 6.1 del successivo art. 6 *Criteri e Limiti di sottoscrizione*.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

4. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;

- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- f) atto di terrorismo, tranne i casi in cui la polizza di primo rischio ne preveda la copertura;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) malattie psichiche;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in Viaggio- Spese Mediche, Annullamento Viaggio, Interruzione del Viaggio;
- u) quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Annullamento Viaggio, Interruzione del Viaggio.

6. Criteri e Limiti di sottoscrizione

La polizza deve essere stipulata, pena la non validità:

- ad integrazione ed abbinamento di una polizza di primo rischio emessa da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che includa le garanzie Assistenza in Viaggio, Spese Mediche, Annullamento Viaggio, Interruzione del Viaggio;
- per l'intera durata del viaggio e non a copertura di una frazione di esso e, comunque, per la durata massima assicurabile indicata nella polizza di primo rischio;
- al momento della prenotazione del viaggio o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno ferialo [sabato compreso] immediatamente successivo. Qualora l'emissione avvenga successivamente, in caso di sinistro Globy® darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso, ad esclusione delle richieste di rimborso conseguenti all'Annullamento Viaggio.

La garanzia Interruzione del Viaggio opera:

- in primo rischio, qualora non sia già presente nella polizza di primo rischio;
- in sostituzione della garanzia Interruzione del Viaggio nel caso in cui sia già presente nella polizza di primo rischio.

7. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Estensione Pandemie per le garanzie Assistenza in Viaggio - Spese Mediche / Estensione Pandemie per la garanzia Annullamento Viaggio / Interruzione del Viaggio

1. ESTENSIONE PANDEMIE PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO – SPESE MEDICHE

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

1.1 Estensione Pandemie per la garanzia Assistenza in Viaggio

Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le prestazioni di Assistenza in Viaggio anche qualora la richiesta derivi da una malattia determinata dalla **diagnosi di epidemie o malattie pandemiche, come il Covid-19, così come definite dalla presente polizza.**

1.2 Estensione Pandemie per la garanzia Spese Mediche

Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, garantisce il pagamento delle spese mediche in conseguenza di una malattia determinata dalla **diagnosi di epidemie e malattie pandemiche, come il Covid-19, così come definite dalla presente polizza.**

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa del ricovero ospedaliero dell'Assicurato;
- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) interruzione volontaria della gravidanza;

- d) cure riabilitative, prestazioni fisioterapiche diverse da quelle eventualmente previste dalla Polizza a primo rischio;
- e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- f) prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h) espunti e/o trapianti di organi;
- i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:
- k) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso *Globy*[®] sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

- a) Nei casi in cui *Globy*[®] non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa;
- b) la garanzia Spese Mediche potrà essere utilizzata anche più volte nel periodo assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato nella polizza di primo rischio.
- c) *Globy*[®] non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- d) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di *Globy*[®] e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

2. ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO

Ad integrazione di quanto già previsto dalle condizioni assicurative della polizza di primo rischio relative alle cause di annullamento del viaggio che determinano il rimborso della penale applicata dal Tour Operator, vengono aggiunti i seguenti ulteriori motivi, di gravità tale da costringere l'Assicurato a cancellare il viaggio:

- a) Malattia o infortunio dell'Assicurato o di un compagno di viaggio determinato dalla diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica come il COVID-19, così come definite dalla presente polizza;
- b) Malattia o infortunio di un familiare non partecipante al viaggio determinato dalla diagnosi di un'epidemia o di una malattia pandemica come il COVID-19, così come definite dalla presente polizza;
- c) Quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio imposta dalle autorità sanitarie, prima della partenza del viaggio, per il sospetto che ci sia stata esposizione ad una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o un malattia pandemica come il COVID-19, così come definite dalla presente polizza). Sono escluse le quarantene disposte dalle autorità su una parte o sulla totalità di una popolazione o area geografica o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie* della sezione *Normativa Comune*)

Globy[®] non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- b) fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;
- c) paura di volare e/o paura di viaggiare.

3. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO (Garanzia riportata per esteso in quanto integra o sostituisce quanto riportato nella polizza di primo rischio, rif. Art. 6 *Criteri e limiti di sottoscrizione*)

Nel caso vi sia la necessità di interrompere il viaggio in seguito a:

- a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio;
- b) quarantena dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l'Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. E', invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
- c) trasporto dell'Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;
- d) rientro anticipato dell'Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l'Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;
- e) decesso dell'Assicurato durante il soggiorno, anche qualora il decesso sia la conseguenza di epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19;

Globy[®] rimborsa all'Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i titoli di viaggio, come biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato, *Globy* rimborsa il *pro rata* agli eredi legittimi e/o testamentari.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all'Assicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, *Globy*[®] rimborsa:

- le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100 al giorno con il massimo di € 1.500;
- le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000 per i viaggi all'estero e € 300 per i viaggi in Italia.

La garanzia opera:

- ad integrazione di quanto indicato nelle condizioni di assicurazione della polizza di primo rischio, se la polizza di primo rischio non prevede la garanzia Interruzione del viaggio, oppure

- in sostituzione di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione della polizza di primo rischio, se la polizza di primo rischio già prevede la garanzia Interruzione del viaggio.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

4. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 7 della sezione Normativa Comune)

4.1 ESTENSIONE PANDEMIE PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO – SPESE MEDICHE

4.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, indicando:

- il numero della polizza a primo rischio e di Globy® Estensione Pandemie Tour Operator per Multirischi;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- il tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in cui si trova ricoverato;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

4.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

4.2 ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia/Tour Operator che ha organizzato il viaggio, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;

ed anche successivamente:

- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

4.3 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione attestante la causa dell'interruzione;
- estratto conto di prenotazione, in copia;
- catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
- ricevute di pagamento, in copia.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

☑ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609862
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità** :

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, Allianz Partners), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi. La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione. Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. Allianz Partners è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Indirizzo
- Codice fiscale
- Numero di cellulare
- Indirizzo email
- Età

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo dal soggetto al quale si è rivolto per l'emissione della polizza, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi
- ✓ Per la prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l'invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
- ✓ previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi

Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, società di trasporti, strutture sanitarie, riparatori, consulenti tecnici, periti, avvocati)

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- altre società del Gruppo Allianz, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti)

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



L'elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze. I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogo natura).

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo: https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners--binding-corporate-rules-.html. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (uno) anno dal sondaggio

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 2020.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

